





FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A. Non possono essere usate, copiate, comunicate ad altri per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite, senza il consenso scritto di FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A.

Redazione a cura di:	Approvato da:
Consulente	Legale rappresentante
Alessandro Massolo	Raffaele Fradelloni

Edizione/Revisione	Edizione 1	Edizione 2		
Data	15.12.2023	03.02.2026		
Firma Legale rappresentante				
Consulente				

Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.

SOMMARIO

1. SCOPO DELLA PROCEDURA	3
2. IL CONTESTO NORMATIVO	3
3. DEFINIZIONI.....	3
4. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
6. REFERENTE PER LE SEGNALAZIONI.....	5
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
8. MISURE DI PROTEZIONE.....	7
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	8
10. PROTEZIONE DEI DATI.....	8
11. SANZIONI	9
12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	9
13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	9

Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura si applica a FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A. (di seguito anche "FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A." o la "Società") e ha lo scopo di implementare e disciplinare l'applicazione delle normative in materia di "whistleblowing".

2. IL CONTESTO NORMATIVO

Il corpus normativo di riferimento è il seguente:

A) Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

Noto anche come "Decreto Whistleblowing", si tratta del provvedimento attuativo della Direttiva europea 2019/1937 che disciplina:

- le segnalazioni di irregolarità e violazioni nell'ambito delle attività svolte dalla Società
- la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni previste hanno avuto effetto a partire dall'15 luglio 2023, con una deroga per soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiori a 249: per questi, ed è il caso di FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A., l'obbligo di applicazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

B) *Normativa per la protezione dei dati personali*

Strettamente connessa al "Decreto Whistleblowing" è la normativa per la protezione dei dati personali, costituita da:

- Regolamento europeo 2016/679 - GDPR
- Decreto legge 101/2018 che ha recepito il GDPR
- Decreto legge 196/2003 ("Codice Privacy") novellato dal Decreto legge 101/2018

La presente procedura è conforme all'intero corpus normativo indicato.

3. DEFINIZIONI

L'applicazione del decreto legislativo n. 24/2023 riguarda il processo che include:

"ANAC":

Autorità Nazionale Anticorruzione.

"Decreto Whistleblowing" o anche "Decreto":

Decreto legge 24/2023 del 10 marzo 2023.

"Direttiva":

la Direttiva europea 2019/1937.

"Codice Privacy":

Decreto legge 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

"GDPR":

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

“Referente segnalazioni” o “Referente”:

indica un soggetto formalmente nominato da FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A., destinatario e gestore delle segnalazioni con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”:

la presente procedura approvata dai legali rappresentanti.

“Segnalante/i” o “Whistleblower”

coloro che hanno la facoltà di effettuare una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing e conformemente alla presente Procedura, tra i quali: i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

“Segnalazione” o “Segnalazione Whistleblowing”

la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura.

“Segnalazione Anonima” o “Segnalazione Whistleblowing Anonima”

la Segnalazione non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante.

“Persona Coinvolta”

la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.

“Soggetti Collegati”

soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

“Facilitatore”

persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

“Violazione/i segnalata/e” o “Violazione/i”

Comportamenti, atti, omissioni che ledono l’interesse o l’integrità della società di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità di FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A., di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A., e che consistono in :

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- b. indebita percezione di erogazioni
- c. truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.

- d. violazioni in materia di aiuti di stato
- e. prevenzione del riciclaggio e di finanziamenti illeciti
- f. sicurezza nei luoghi di lavoro
- g. sicurezza e conformità dei prodotti
- h. sicurezza dei trasporti
- i. tutela dell'ambiente
- j. salute pubblica
- k. tutela della riservatezza e protezione dei dati personali trattati
- l. sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

La segnalazione può avere anche come oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti

Le disposizioni del Decreto non si applicano:

alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate e subordinate.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A. ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing un canale di segnalazione interna che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il canale di segnalazione è implementato tramite una piattaforma software in grado di gestire tutte le fasi del processo; un help on line ne agevola l'utilizzo, viene comunque distribuito un semplice manuale utente con le istruzioni operative.

6. REFERENTE PER LE SEGNALAZIONI

FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A. ha individuato e formalmente nominato il Referente a cui vanno destinate le segnalazioni e che ne ha in carico la gestione. Si tratta di:

Nome e Cognome: Alberto Porru

Recapito telefonico aziendale: 348.8868958

Indirizzo di posta elettronica per le segnalazioni: segnalazioni@fradelloni.it

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

7.1 Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Referente:

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione e di presa in carico entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa e, se lo ritiene opportuno, anche con il supporto del consulente esterno specializzato, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.

- c) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
- i. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate
 - ii. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o incongruente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - iii. produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite

In tale caso il Referente, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 7.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

- d) prende in carico la gestione della Segnalazione.

7.2 Gestione della segnalazione

Nel gestire la Segnalazione, il Referente svolge le seguenti attività:

- a) registra la segnalazione con eventuali documenti allegati
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni
- c) fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute
- d) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Referente ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.3 Attività di indagine interna

Il Referente può decidere di coinvolgere l'Alta Direzione per svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto esterno a FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A.

7.4 Chiusura delle Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Referente – di concerto e con l'Alta Direzione – potrà:

- proporre l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile
- valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti – l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la

Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.

malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione

- concordare assieme alla Alta Direzione e alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

7.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute, le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati dal Referente in una relazione che è condivisa con cadenza annuale in una riunione direzionale.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nei Par. 8.1. e al Par. 8.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta
- protezione dalle ritorsioni, che comprende
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo Par. 8.2
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, Par. 11).

8.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 4 della presente Procedura)
- b) la Segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing

Le misure di protezione trovano applicazione se il Segnalante ha subito ritorsioni.

Per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ❖ il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- ❖ il mutamento di funzioni;
- ❖ il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ❖ la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

1. nel procedimento penale
 - a. l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
2. nel procedimento disciplinare
 - a. l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
 - b. qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

10. PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte sono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con

reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite. L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, sono cancellati immediatamente.

11. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC. Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- ↳ il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- ↳ il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- ↳ il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ↳ il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo del canale segnalazione esterna e le violazioni segnalabili si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente Procedura è comunicata a tutti il personale FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A. e pubblicata anche in una sezione dedicata della intranet aziendale; la presente Procedura è resa disponibile anche in fase di assunzione di un dipendente.

Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.

Località Porto Canale - 09123 Cagliari - P.I./C.F. 01510940925
Amministrazione: tel. 070.650893 - fax 070.671004 - Logistica: tel. 070.650354 - fax 070.654300
Capitale sociale € 560.000,00 i.v. - www.fradelloni.it - e-mail: info@fradelloni.it





TRASPORTI INTERMODALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
DEPOSITI - SMALTIMENTO RIFIUTI

La formazione in materia di whistleblowing e in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura è inserita nei piani di formazione del personale previsti da FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A.

Fradelloni Raffaele e Figli S.p.A.

Località Porto Canale - 09123 Cagliari - P.I./C.F. 01510940925
Amministrazione: tel. 070.650893 - fax 070.671004 - Logistica: tel. 070.650354 - fax 070.654300
Capitale sociale € 560.000,00 i.v. - www.fradelloni.it - e-mail: info@fradelloni.it

